

See 7+50  
YCA VIII, 320

YCA X (NYC) 1982

15 DEC 1982

72

6915

REGISTRO

ISTRUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

N.R.G. 4395/80

GIUDIZIALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Ud. 29.6.82

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. SANDULLI RUGGERO

Presidente

cc. 17004

ref. 3039

a. 22/12/82

967

Dott. SCANZANO GIUSEPPE

rel.

" VIRGILIO ALBERTO

" PANNELLA PIETRO

" FINOCCHIARO ALFIO

Consiglieri

1 MAR 1983

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso proposto da:

ROCCO GIUSEPPE & FIGLI s.n.c. in persona del suo Amministratore Roberto Rocco, elett.te dom.to in Roma Carlo Via XX Settembre 98/E presso l'avv. Gagliardi, rapp.to e difeso dallo stesso unitamente all'avv. Giuseppe Camera d'Afflitto, come da mandato in calce al ricorso

ricorrente

contro

FEDERAL COMMERCE AND NAVIGATION LTD, in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, elett.te

792

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
9.0. Copia  
Rilasciata copia inpecunia  
al Sig. Avv. G. Camera d'Afflitto  
II - 8 MAG 1983  
CANCELLERIA

B

dom.ta in Roma - Via della Mercede n. 52 presso

l'avv. Giorgio Menghini, rapp.ta e difesa dallo stesso,  
come da mandato a margine del controricorso  
e successivamente dall'avv. Mario Menghini, come da

procura speciale del Notaio Abby Malkinson di Montreal

controricorrente

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli  
n. 468 in data 16.1 - 22.3.80.

Sentita la rel. del ConsA; Dott. Scanzano.

Per il ric. Avv. G. Gagliardi; per il res. Avv. M.  
Menghini (proc.spec.)

Sentito il P.M. Dott. Antoci Salvatore, che conclude  
per il rigetto del ricorso

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13 febbraio 1978

la Federal Commerce and Navigation Ltd. conveniva

dinanzi alla Corte di appello di Napoli la soc. n.

coll. Rocco e Figli, chiedendo che venisse resa

esecutiva, ai sensi della convenzione di New York

del 10.6.1958 ratificata con L. 19.1.1968 n. 62,

la sentenza arbitrale tra loro pronunciata a Londra

il 4 marzo 1977: sentenza che era stata emessa da

due arbitri, nominati ciascuno da ognuna delle parti

in base a clausola compromissoria contenuta in un

contratto di trasporto stipulato a Montreal il

7.11.1973 e che condannava la convenuta soc. Rocco



a pagare ad essa attrice la somma di dollari USA  
10.807,38, oltre agli interessi e le spese, per  
controstallie e nolo "vuoto per pieno".

- 3 -

La soc. Rocco si opponeva, ecce-  
pendo che la clausola compromissoria era invalida  
per mancata indicazione del numero e dei poteri  
degli arbitri, e che il lodo era privo di caratteri  
della sentenza e non era stato convertito in sen-  
tenza a norma dell'art. 26 dell'Arbitration Act  
inglese del 1950.

Con la sentenza ora impugnata  
la Corte adita ha accolto la domanda della Federal  
Commerce, considerando: che era valida la clausola  
"Arbitration to be held in London", inserita nel  
contratto sottoscritto dai Brokers su autorizza-  
zione verbale delle parti;

che il lodo era stato validamente  
pronunciato dai due arbitri designati dalle parti,  
perchè secondo la legge arbitrale inglese la nomina  
del terzo arbitro è prevista solo nel caso che i due  
designati dichiarino da non poter accettare l'inca-  
rico;

che il lodo poteva esser dichiarato  
esecutivo ancorchè non sottoposto, nello Stato in  
cui venne pronunciato, alla procedura per enforcement,

questa essendo prevista solo per conferire al lodo medesimo l'attitudine a consentire l'esecuzione forzata;

che il numero ed i poteri degli arbitri non dovevano necessariamente essere determinati con la clausola compromissoria, perché erano stabiliti dalla legge del paese in cui l'arbitrato doveva svolgersi.

Contro tale sentenza la soc. Rocca e Figli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resiste la Federal Commerce and Navigation con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la soc. ricorrente denuncia violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10.6.1958 e lamenta che la Corte di Napoli abbia ravvisato una valida clausola compromissoria nella espressione "Arbitrato da tenersi a Londra", senza esaminare se essa potesse considerarsi immediatamente operativa secondo la legge del luogo di conclusione del contratto (Canada) e se rispettasse i requisiti voluti dalla legge italiana (anche in relazione alle norme di ordine pubblico) circa il numero degli



arbitri e la formalazione dei quesiti. Sostiene

- 5 -

inoltre che difettava il requisito della forma scritta in quanto il contratto era stato formato dai Brokers mandatari in base ad autorizzazione telefonica, ricevuta dopo la redazione del contratto stesso, che, datato Montreal 7.11.1973, risulta sottoscritto il successivo giorno 14.

La censura non è fondata.

Non è controverso che il lodo sia stato pronunciato a Londra - cioè nella località indicata nella clausola compromissoria - da due arbitri dei quali uno nominato dalla soc. Rocco.

Secondo l'art. 5 della citata convenzione di New York, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere possono essere rifiutati se la parte che vi si oppone fornisca la prova che il compromesso (o la clausola compromissoria) non è valido secondo la legge cui deve essere sottoposto.

Va anzitutto escluso che tale legge possa essere nel caso quella italiana, giacchè non si deduce che essa sia stata richiamata dalle parti nel contratto stipulato in Canada, mentre, secondo la citata convenzione (art. 3) la legge dello Stato in cui si chiede il riconoscimento è applicabile solo

ai fini della disciplina della procedura di riconoscimento (art. 3) e del giudizio sulla compromettibilità dell'oggetto della controversia (art.5/26).

Va altresì escluso che possa ritenersi pertinente il (peraltro generico) riferimento della ricorrente all'ordine pubblico, in quanto, da un lato il lodo ha avuto ad oggetto una comune obbligazione commerciale, e dall'altro, il procedimento che ha condotto alla sua pronunzia non appare in contrasto con alcuni dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Per individuare la legge applicabile ai fini del giudizio sulla validità della clausola la Corte di appello ha fatto riferimento al diritto Britannico, esattamente rilevando - in ordine alla legittimazione dei brokers che hanno sottoscritto il contratto in funzione di agenti delle parti, e sulla scorta della giurisprudenza di questo Supremo Collegio - che l'agente può, secondo quell'ordinamento, stipulare una clausola compromissoria anche in virtù di autorizzazione verbale dell'interessato (Cass. 470/'70, 670/73, 1269/75).

Questa statuizione viene contestata dalla ricorrente sulla premessa che debba applicarsi la legge canadese (per essere stato il contratto, contenente la clausola, stipulato a Montreal)



ed in base all'assunto- meglio chiarito nella memoria illustrativa del ricorso- che non avendo la Federal Commerce provato quale sia la disciplina dettata dalla legge canadese al riguardo, debba applicarsi la legge italiana (che renderebbe invalida la clausola stessa sia per la sua struttura, sia per difetto di poteri dei broker-agenti). Tale assunto non può essere condiviso. Una volta ritenuta applicabile la legge canadese (cioè quella del luogo di stipulazione del contratto) come sostiene la ricorrente in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. sent. 470/70, 670/73, 1269/75, 361/77), l'onere di provare il contenuto di tale legge, incombeva non alla Federal Commerce ma alla soc. Rocco, che contestava la possibilità di far luogo al riconoscimento della pronunzia arbitrale. In tal senso dispone espressamente l'art. 5, dianzi richiamato, della convenzione di New York che, presupponendo che le questioni relative all'esistenza di un valido accordo di arbitrato siano state dibattute nel giudizio arbitrale e rivolte dagli arbitri, assume come suscettibile di riconoscimento la realtà espressa dal lodo, e dispone che il riconoscimento possa essere rifiutato se la parte che vi si oppone fornisca la prova dell'invalidità dell'accordo

anzidetto.

Nella specie, non avendo la Soc.

Rocco dimostrato che la legge canadese commina la nullità di clausole compromissorie prive delle indicazioni relative al numero degli arbitri ed alle modalità procedurali, o richieda la forma scritta per il mandato a stipulare una clausola compromissoria, deve ritenersi legittima la statuizione con cui la Corte di appello ha ritenuto che l'espressione "Arbitration to be held in London", contenuta nel contratto da cui derivava l'obbligazione controversa, esprime la valida volontà delle parti di compromettere in arbitri le questioni derivanti dal contratto medesimo.

Va aggiunto che ai fini qui considerati è privo di rilevanza (anche per mancanza di interesse della soc. Rocco al riguardo) il fatto che il contratto rechi una data anteriore a quella in cui i brokers, ricevutane l'autorizzazione dalle parti, lo hanno sottoscritto, e che non può trovare ingresso il rilievo (contenuto nella memoria della detta società) secondo cui i brokers, quali semplici mediatori, non avrebbero avuto alcun potere di stipulare fra le parti dell'affare, dal momento che nel ricorso i brokers vengono qualificati come mandatari, con



ciò aderendosi al presupposto dal quale la Corte di merito ha desunto i loro poteri.

Col secondo motivo si sostiene che doveva essere negato il riconoscimento del lodo: a) perchè questo è stato pronunciato da due arbitri, senza la nomina del terzo componente che, a norma dell'art. 8 dell'Arbitration Act inglese, avrebbe dovuto essere nominato; b) perchè il lodo stesso non aveva conseguito in Inghilterra l'esecutività attraverso la procedura di enforcement, in mancanza della quale la pronuncia degli arbitri non opera su un piano giurisdizionale, ma su un piano meramente negoziale, quale prodotto di un arbitro irrituale.

Connesso con quest'ultimo aspetto è il terzo motivo, con cui, con riferimento anche alla convenzione Italo-Britannica del 7.2.1964, si sostiene che il riconoscimento non può essere concesso a lodi emessi nell'ambito di un arbitrato irrituale.

Le censure non sono fondate.

Va premesso che non può trovare applicazione la convenzione del 7.2.1964 testè richiamata, essa riguardando il riconoscimento delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.

Col punto a) del motivo secondo si invoca l'applicazione dell'art. 5/1d della convenzione di New York, secondo cui il riconoscimento deve essere rifiutato se la parte che vi si oppone dimostri che la costituzione del Collegio arbitrale o la procedura di arbitrato non è stata conforme alla legge del paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo.

Secondo una corretta interpretazione della norma e della ratio dell'art. 8 della legge inglese sull'arbitrato, la funzione del terzo arbitro è quella di intervenire nella decisione quando i due nominati dalle parti dichiarino di non potere accettare o di non potere raggiungere un accordo sul tenore della pronunzia.

In un sistema in cui manca una norma che disponga, in via di principio ed a pena di nullità, che gli arbitri debbano essere in numero dispari (come dispone l'art. 809 c.p.c.) e nella logica di un procedimento in cui il potere decisorio promana dall'investitura delle parti, non avrebbe giustificazione la necessità dell'intervento del terzo arbitro, quando i due nominati dalle parti abbiano accettato e raggiungano un accordo sul merito della decisione.



Per quanto riguarda le altre censure dianzi riassunte, va anzitutto ricordato che, secondo quanto questa Corte ha affermato a Sezioni Unite, con sentenza del 18.9.1978 n.4167, la convenzione di New York si applica anche alle pronunzie rese nell'ambito di un arbitrato che secondo la legge italiana sarebbe qualificabile come "irrituale". Va aggiunto che secondo l'art. 5/1 e della detta convenzione, condizione sufficiente perchè il lodo straniero possa ottenere il riconoscimento in altro Stato aderente, è che il lodo sia divenuto obbligatorio per le parti o non sia stato annullato o sospeso da una competente autorità del paese in cui esso è stato pronunziato.

A tale condizione è estranea la declaratoria di esecutività conseguente alla procedura inglese di enforcement; questa infatti è necessaria ai fini della esecutività del lodo nel paese di origine, ma non esclude (anzi presuppone) la obbligatorietà (della pronunzia), che costituisce la sola condizione - sotto il profilo qui considerato - perchè il lodo possa ottenere il riconoscimento e l'esecutività in altro paese.

Il ricorso deve essere pertanto

Reg. L. 20.000  
CA " 22.500  
Bolle - 2100  
L. 44600

rigettato, con le conseguenze di legge.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso a favore della Federal Commerce and Navigation Ltd., delle spese di questo processo di cassazione in L. 34.800 oltre a lire 600.000 per onorario di difensore.

Così deciso in Roma il 29 giugno 1982.

*Ruggieri Santucci*  
*Pierluigi Santucci*

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Antonio Manese)

*Manese*

Depositata in Cancelleria

Oggi, 15 DIC. 1982

IL CANCELLIERE

*Manese*

REGISTRATA A ROMA AL N. 14272  
ESAME DEL QUERENTE  
IL 17 APR 1983  
IL 17 APR 1983  
(G. T. T. T.)

*Querente alla F.C.N. 600*

*Federal Commerce and Navigation*

